

DECORRENZA – 13/01/2025**INFORMAZIONI SUL CONFIDI****Garanzia Etica S.C.**

Sede legale e amministrativa: Via Nervi 18 – Z.I. Casic Est – 09067 Elmas (CA) Telefono 070/2113201

E-mail: segreteria@garanziaetica.it PEC: garanziaetica@pec.garanziaetica.itsito internet: www.garanziaetica.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari: 87846 Partita I.V.A.: 00497380923

Numero di iscrizione Albo Banca d'Italia art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 T.U.B: 19511.5.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome _____

in qualità di: Dipendente Garanzia Etica S.C. Agente in attività finanziaria iscritto nell'Elenco al numero _____ Mediatore Creditizio iscritto nell'Elenco al numero _____

Garanzia Etica ha scopo mutualistico e ha per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. In via residuale, Garanzia Etica può anche concedere finanziamenti.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO RATEALE

Garanzia Etica nell'erogare il finanziamento si avvale della provvista "Plafond Confidi" messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in virtù della Convenzione sottoscritta da Assoconfidi e CDP il 25 settembre 2020 finalizzata a favorire un maggior afflusso di risorse finanziarie a favore delle PMI.

Il finanziamento è destinato a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero a spese riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero ad esigenze di capitale circolante.

Il finanziamento deve essere assistito obbligatoriamente dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96 nella misura non inferiore all'80%. Il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Garanzia Etica tutta la documentazione necessaria per la gestione della suddetta garanzia. Il Cliente dovrà impegnarsi altresì a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dello stesso, da parte del Fondo di Garanzia.

Ai sensi della suddetta Convenzione "Plafond Confidi" i crediti derivanti dai finanziamenti erogati alle PMI devono essere ceduti in garanzia a CDP con relativa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto e, se presente e ove ne ricorrono le condizioni, dal garante.

A copertura del finanziamento può essere previsto il rilascio di altre garanzie di natura personale/reale.

Con il contratto di finanziamento rateale Garanzia Etica eroga al Cliente una somma di denaro dietro impegno del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso. Il pagamento avviene a mezzo addebito diretto SEPA con un periodo di preammortamento e secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", ossia a rata costante per il finanziamento a tasso fisso o a rata variabile per il finanziamento a tasso variabile.

Il contratto di finanziamento può essere stipulato:

- a tasso fisso: in questo caso il tasso d'interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto per tutta la durata del finanziamento;
- a tasso variabile: in questo caso il tasso d'interesse può variare, a cadenza prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto di finanziamento.

Principali caratteristiche prodotto Finanziamento diretto con provvista CDP**Destinatari:** PMI**Forma tecnica:** Finanziamento rateale con ammortamento alla francese**Finalità:** Circolante e scorte, Investimenti, Start-up**Territorialità:** nazionale**Settore:** tutti**Durata ammortamento:**

Minima legata alla durata della provvista CDP (es. provvista CDP durata 7 anni, durata minima ammortamento del finanziamento 3 anni)
Massima: 60 mesi, 96 mesi in relazione alla finalità come sotto dettagliato

Durata Preammortamento: 12 mesi**Periodicità rata:** mensile**Garanzie obbligatorie:** Garanzia diretta del Fondo di Garanzia (L.662/1996 art.2 comma 100)

Rischi del finanziamento

Per il finanziamento a tasso fisso: il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per il Cliente, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Tuttavia, il tasso fisso consente al Cliente di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle (eventuali) singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Per il finanziamento a tasso variabile: rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

In caso di variazione sostanziale o cessazione del parametro di indicizzazione utilizzato, troverà applicazione l'indice di sostituzione previsto, tempo per tempo, nel Piano di Sostituzione pubblicato sul sito internet, salvo l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso. Nel caso in cui la variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento comporti o possa comportare un trasferimento di valore a favore di una delle parti, sarà introdotto un aggiustamento della componente fissa del tasso d'interesse allo scopo di neutralizzare tale possibile trasferimento di valore, il quale verrà identificato in conformità ai criteri individuati nel Piano di Sostituzione pubblicato ai sensi dell'art. 118-bis, comma 1, D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario). Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, laddove il finanziamento non sia già scaduto, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Principali Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

Inoltre, il Confidi avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui la garanzia rilasciata dal FdG e/o le altre garanzie rilasciate siano dichiarate risolte, inefficaci e/o comunque invalida.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Garanzia Etica può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo. Nessuno è autorizzato ad offrire, e a corrispondere, agli incaricati di Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Confidi è autorizzato a chiedere, e ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Per richiedere il finanziamento è necessario di norma diventare Socio di Garanzia Etica Sc.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE TAEG

Il TAEG calcolato su un finanziamento di € 100.000,00, di durata pari a 5 anni + 12 mesi di preammortamento con una periodicità della rata mensile

TASSO FISSO

Tasso nominale annuo 8,750%

Spese di istruttoria € 2.000,00, imposta di bollo sul contratto € 16,00 + spese incasso rata € 3,00 + spese invio comunicazioni € 1,00 Eventuale polizza assicurativa facoltativa € 500,00.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) senza polizza facoltativa 9,256% Tasso annuo effettivo globale (TAEG) con polizza facoltativa 9,432%

TASSO VARIABILE

Tasso nominale annuo 8,10%

Spese di istruttoria € 2.000,00, imposta di bollo sul contratto € 16,00 + spese incasso rata € 3,00 + spese invio comunicazioni € 1,00 Eventuale polizza assicurativa facoltativa € 500,00.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) senza polizza facoltativa 8,552% Tasso annuo effettivo globale (TAEG) con polizza facoltativa 8,726%

DETTAGLIO CONDIZIONI

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 25.000,00 euro - Massimo 250.000,00 euro

DURATA

Periodo di ammortamento	Minimo legato alla durata della provvista CDP (es. provvista CDP durata 7 anni, durata minima ammortamento del finanziamento 3 anni Massimo 60 mesi in caso di finanziamento per il sostegno al Circolante e scorte (opzione di cui 12 mesi di preammortamento) Massimo 96 mesi in caso di finanziamento per il sostegno agli Investimenti/Start-up (opzione di cui 12 mesi di preammortamento)
Periodo di preammortamento	12 mesi

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	<p><u>Pari alla somma tra il Parametro di riferimento/Parametro di indicizzazione e lo Spread in funzione del rating assegnato al Cliente.</u></p> <p><u>Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread contrattualmente previsto.</u></p>
Parametro di riferimento (finanziamento a tasso fisso)	Eurirs 5 anni pubblicato sul sito "Il Sole 24 Ore" e rilevato il quinto giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di stipula del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (finanziamento a tasso variabile)	Euribor 6 mesi tasso 360 pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e rilevato il quinto giorno lavorativo antecedente la fine del mese che precede la decorrenza di ciascuna rata. In caso di variazione sostanziale o cessazione del parametro di indicizzazione, ai sensi dell'art. 118-bis D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), troverà applicazione l'indice di sostituzione previsto, tempo per tempo, nel Piano di Sostituzione pubblicato sul sito internet, salvo l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso.
Spread	<p><u>Per il finanziamento con finalità Circolante e scorte, Investimenti:</u> Minimo 3,50% - Massimo 6,50% in funzione del rating assegnato al Cliente</p> <p><u>Per il finanziamento concesso all'impresa in fase di start-up:</u> Minimo 4,50% - Massimo 6,50% in funzione del rating assegnato al Cliente</p>
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN)
Tasso di mora	5% oltre il tasso nominale annuo

SPESE

Spese di istruttoria	Massimo 5% dell'importo finanziato con un minimo di euro 300,00 Modalità pagamento: <ul style="list-style-type: none">• 1° tranches euro 300,00 in fase di presentazione della richiesta (trattenuta a titolo definitivo e non rimborsabile)• 2° tranches trattenuta all'erogazione del finanziamento, ovvero addebitata sul conto del cliente qualora rinunci al finanziamento dopo l'avvenuta delibera
Imposta di Bollo sul contratto trattenuta al momento dell'erogazione del Finanziamento	Euro 16,00 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972)

In alternativa all'imposta di bollo, il Cliente può chiedere l'applicazione dell'Imposta sostitutiva, da calcolarsi nella misura e nei modi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Spese per incasso rata	Euro 3,00 cad.
Spese per rata insolata	Euro 10,00 cad.
Spese per sollecito di pagamento rata	Euro 100,00 cad.
Spese per invio comunicazioni periodiche (solo in caso di invio cartaceo)	Euro 1,00
Spese per estinzione anticipata	2% dell'importo residuo in linea capitale in caso di estinzione nei primi 24 mesi Euro 0,00 in caso di estinzione dopo i 24 mesi
Spese per rinegoziazione/moratoria/piano di rientro o altre variazioni alle condizioni contrattuali	Minimo Euro 100,00 - Massimo Euro 500,00 in funzione del rating assegnato al Cliente
Spese per copia aggiuntiva documenti contrattuali	Euro 20,00
Spese per accolto	Euro 0,00

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa	Polizza assicurativa facoltativa a protezione del rimborso del finanziamento
----------------------	--

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/96), relativo ai contratti di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato presso la sede di Garanzia Etica e sul sito <https://www.garanziaetica.it/trasparenza>

QUOTE DI ADESIONE (Per Clienti non Soci)

Quote sociali:	€ 464,76 pari a n. 6 quote del valore nominale di € 77,46 cadauna Trattenute al momento dell'erogazione del Finanziamento
Contributo al fondo rischi adesione:	€ 500,00 (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile) Trattenute al momento dell'erogazione del Finanziamento

ALTRÉ CONDIZIONI ECONOMICHE

Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale
Rate	Riscosse mensilmente di norma tramite addebito diretto SEPA. Il mandato SEPA viene sottoscritto dal Cliente all'atto della richiesta di Finanziamento Diretto Rateale.
Polizza assicurativa	Pagamento anticipato in fase di erogazione del finanziamento

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata istruttoria	Massimo 30 giorni
Disponibilità importo	Massimo 10 giorni successivi dal perfezionamento del contratto e dalla raccolta delle garanzie previste

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Estinzione anticipata: Le Parti prevedono espressamente che il Cliente possa recedere unilateralmente dal contratto e/o estinguere anticipatamente (in tutto o in parte) il finanziamento, mediante il pagamento di tutto quanto dovuto a Garanzia Etica per capitale residuo, rateo interessi maturati sul detto capitale residuo, eventuali rate arretrate e relativi interessi di mora maturati e spese. Laddove dette ipotesi si verifichino nei primi 24 mesi, il Cliente corrisponderà al Confidi anche una penale in misura pari al 2% del valore residuo in linea capitale del Finanziamento. Qualora l'estinzione anticipata avvenga oltre i primi 24 mesi, Garanzia Etica non applicherà alcuna penale, onere o spesa. In ogni caso, per la determinazione dell'importo da corrispondere faranno fede i libri e le registrazioni del Confidi. L'estinzione anticipata comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

Variazione delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del TUB, il Confidi potrà modificare unilateralmente (anche in senso sfavorevole al Cliente) le condizioni contrattuali (diverse da quelle relative al tasso di interesse) qualora sussista un giustificato motivo, previa adeguata comunicazione al Cliente, scritta o mediante supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro i suddetti 2 (due) mesi. In tal caso, in sede di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine: Il Confidi si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora il Cliente o eventuali garanti non provvedano all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.

Il Confidi avrà, inoltre, il diritto di risolvere il Contratto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. – nei seguenti casi: (i) il Cliente non provveda al pagamento puntuale ed integrale anche solo di una rata mensile alle scadenze convenute; (ii) il Cliente abbia in fase istruttoria omesso o fornito false informazioni contabili e/o extracontabili al Confidi, laddove emerga che, qualora fossero state fornite informazioni complete e/o veritiere, il Confidi non avrebbe concesso il finanziamento e/o concluso il Contratto; (iii) il Cliente non provveda puntualmente al pagamento di qualsiasi onere e/o spesa dovuta; (iv) il Cliente e/o il garante subiscano protesti, decreti ingiuntivi, o subiscano qualsiasi atto che diminuisca o pregiudichi la loro consistenza patrimoniale, o venga proposta nei loro confronti istanza di fallimento, anche nel caso in cui il fallimento non sia dichiarato, siano assoggettati a concordato preventivo, a procedura di ristrutturazione dei debiti o comunque ad ogni e qualsiasi procedura che preveda la cessione dei propri beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile e comunque in caso di assoggettamento ad ogni e qualsiasi procedura giudiziale, stragiudiziale, normativa o amministrativa, capace di incidere sulla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni; (v) il Cliente eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) in qualità di affittuario di azienda o ramo di azienda ed il contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda si risolva, sia dichiarato nullo o annullato, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa; (vi) il Cliente eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) presso locali condotti in locazione ed il contratto di locazione commerciale si risolva, sia dichiarato nullo o annullato, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa, salvo che la relativa attività continui ad essere esercitata senza soluzione di continuità in diverso ed idoneo immobile; (vii) le garanzie prestate, ivi inclusa la garanzia rilasciata dal FdG, siano dichiarate risolte, inefficaci e/o comunque invalide.

Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine. Rientrano in detta ipotesi: (a) gli eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi; (b) qualunque evento che comporti insolvenza; e (c) qualunque evento che comporti, per fatto proprio del Cliente, la diminuzione o la mancata prestazione delle garanzie promesse.

Nel caso di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto, il Confidi potrà pretendere la restituzione immediata dell'intero debito residuo comprensivo delle eventuali rate scadute e dei relativi interessi di mora, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale dovuto, del rateo interessi maturati al tasso del finanziamento e delle spese dovute. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito e adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

Procedure di Reclamo: Il Cliente può presentare reclamo a Garanzia Etica, per posta ordinaria o lettera raccomandata A/R da indirizzare a: Garanzia Etica S.c. Ufficio Reclami Via Nervi 18 – Z.I. Casic est 09067 Elmas (CA) ovvero per posta elettronica all'indirizzo reclami@garanziaetica.it o PEC all'indirizzo garanziaetica@pec.garanziaetica.it. Garanzia Etica deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo (ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa di riferimento).

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Cliente deve

preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Garanzia Etica. Garanzia Etica mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet la guida relativa all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Accollo: il contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutui a PMI, l'Accollo può avvenire anche in conseguenza di vicende societarie quali ad esempio: scorporo, conferimento, fusione, cessione di ramo d'azienda.

CDP: Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni, a controllo pubblico, che ha l'obiettivo di supportare le imprese italiane favorendone l'innovazione e la crescita.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono sussistere entrambi). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di recedere dal contratto e/o estinguere anticipatamente (in tutto o in parte) il debito generato dalla concessione del finanziamento rispetto al termine contrattuale concordato.

Fondo di Garanzia (FdG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 662/1996 e s.m.i. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi anche per investimenti all'estero.

Interessi di mora: In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, l'importo dovuto dal Cliente al Confidi sarà maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla relativa quota capitale. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno successivo all'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura e sono calcolati in base al calendario civile.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Offerta fuori sede: quando la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi all'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Piano di ammortamento: piano rateale di restituzione del finanziamento. Salvo il periodo di preammortamento, le rate sono normalmente composte da una quota capitale e da una quota interessi, oltre a spese di incasso rata, se dovute. Viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d'interesse e della periodicità delle rate. Garanzia Etica applica il piano di ammortamento alla "francese" con rata costante per il finanziamento a tasso fisso e rata variabile per il finanziamento a tasso variabile

Preammortamento tecnico: indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento (inclusa) e la data di decorrenza del periodo di preammortamento finanziario. Si tratta di una quota di soli interessi che va a cumularsi e che viene corrisposta con la prima rata di preammortamento finanziario. Il preammortamento tecnico risponde all'esigenza di Confidi di stabilire una data convenzionale, coincidente col giorno 5 di ogni mese, per semplificare e uniformare la gestione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere. Grazie a questa metodologia, Confidi allinea le scadenze di tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di stipula.

Preammortamento finanziario: indica il periodo di tempo che decorre dal giorno 5 successivo alla data di erogazione del finanziamento fino al giorno 5 del mese di decorrenza della prima rata di rimborso del finanziamento, composta sia da quota capitale che da quota interessi e che segna l'inizio dell'ammortamento ordinario. Si tratta di una fase del rapporto in cui il Cliente si limita al pagamento dei soli interessi. Questa opzione, di fatto, consente di alleggerire il peso delle rate nel periodo iniziale del finanziamento, ma i pagamenti effettuati durante il preammortamento non intaccano il capitale quindi il debito residuo resta pari all'importo finanziato.

Piano di Sostituzione: documento che fornisce una rappresentazione delle azioni che il Confidi intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento in uso, nonché le modalità di scelta degli indici di sostituzione da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Quota capitale: quota della rata relativa all'importo del finanziamento che viene restituito

Quota interessi: quota della rata relativa agli interessi maturati e dovuti per il finanziamento concesso

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di preammortamento (tecnico e finanziario): tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento (inclusa) e la data di decorrenza del periodo di ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora: il tasso di interesse, a carico del cliente, applicato per il periodo del ritardo sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Compilare a cura del cliente in caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome della persona che riceve il foglio informativo _____

Denominazione sociale (o timbro azienda) _____

Luogo e data di ricezione _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal soggetto sopra indicato copia del presente foglio informativo, della "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)", il documento contenente i tassi effettivi globali (TEGM) L. 108/1996 e la copia del contratto di finanziamento idonea per la stipula (solo su esplicita richiesta del cliente).

Firma _____